



CITTÀ DI VALMADRERA

Provincia di Lecco

UFFICIO TECNICO

Settore Lavori Pubblici - Ambiente ed Ecologia

23868 VALMADRERA - Via Roma 31 - Tel. 0341/205243 - Fax 0341/201051

e-mail: lavoripubblici@comune.valmadrera.lc.it

Valmadrera, 16.05.2013

ORDINANZA N. 66

OGGETTO: ORDINANZA TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI NONCHE' SPAZI D'USO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all'uso dei marciapiedi stessi, ostruendo altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica;

SOTTOLINEATO che presso curve e incroci stradali, le siepi, i cespugli e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per 20 metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci, da entrambi i lati dei due sensi di marcia;

RITENUTO che tali inosservanze costituiscono potenziale grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale;

VISTI gli articoli nn. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

VISTI gli articoli 29 e 7 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360 (disposizioni correttive ed integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

1. **Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali nonché adiacenti agli spazi d'uso pubblico sull'intero territorio comunale**, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine, che nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora. Presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantanti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto d'intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari e/o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
2. **Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni delle aree contigue alle strade comunali e spazi pubblici**, il taglio o la potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica.
3. **Il termine per ottemperare alla presente ordinanza è fissato al 15 giugno di ogni anno e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione a quanto sopra specificato nonché stabilito da normative vigenti in materia;**



CITTÀ DI VALMADRERA

Provincia di Lecco

UFFICIO TECNICO

Settore Lavori Pubblici - Ambiente ed Ecologia

23868 VALMADRERA - Via Roma 31 - Tel. 0341/205243 - Fax 0341/201051

e-mail: lavoripubblici@comune.valmadrera.lc.it

4. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

MOTIVAZIONE

L'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di avere un'ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo percorso.

Affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali e/o gli spazi pubblici ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti.

SANZIONI

- I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., oltre le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, la potatura delle siepi in questione, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.
- L'Ufficio di Polizia Locale e gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza. In caso d'inadempienza gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione ed a darne segnalazione all'Ufficio LL.PP. per l'esecuzione dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori.
- La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line nonché sul sito Internet comunale e divulgata con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale.
- Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, al Presidente della Repubblica.



IL RESPONSABILE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Arch. Nava Marco